

**CIRCOLARE N. 1**

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale del Bilancio
UFFICIO I, VI E XIV

Alle amministrazioni centrali dello Stato
e, p.c.

Alla Corte dei conti

Agli Uffici Centrali di Bilancio

Alle Ragionerie Territoriali dello Stato

Prot. Nr.

Allegati:

OGGETTO: Inclusione nelle previsioni di bilancio per il triennio 2016-2018 degli stanziamenti finanziati con la riassegnazione alla spesa di alcune entrate di scopo, ai sensi della normativa vigente.

Al fine di favorire la piena operatività delle amministrazioni già da inizio anno, con la legge di bilancio per il triennio 2016-2018, ai sensi della normativa vigente, sono state iscritte come previsioni iniziali in termini di competenza e cassa sugli stati di previsione dei Ministeri interessati quota parte delle risorse rivenienti nel corso dell'anno da disposizioni legislative che destinano alla spesa talune entrate di scopo, i cui versamenti hanno assunto un carattere stabile nel tempo e sono agevolmente monitorabili (tramite capitoli e/o articoli di entrata dedicati).

Nei precedenti esercizi finanziari dette somme venivano iscritte in spesa in corso d'anno successivamente alla loro effettiva acquisizione in entrata, mediante l'adozione di appositi decreti di variazione di bilancio del Ministro dell'economia e delle finanze (le cosiddette riassegnazioni di entrate).

Analogamente a quanto fatto per la spesa, con la medesima legge di bilancio, le suddette entrate oggetto di riassegnazione, sono state iscritte per i medesimi importi sullo stato di previsione dell'entrata così da garantire la neutralità sui saldi.

L'iscrizione di un determinato ammontare di risorse, in entrata e in spesa, per ciascuna tipologia di riassegnazione è stata effettuata in modo prudenziale e dopo un'attenta analisi storica sull'andamento dei singoli proventi riassegnabili, in modo da evitare sovradimensionamenti dei capitoli di spesa rispetto all'andamento del gettito ad essi collegato.

La presente circolare è volta a fornire alle amministrazioni centrali dello Stato indicazioni sulle entrate, sulle spese e sui relativi importi iscritti sul bilancio di previsione, nonché chiarimenti sulla metodologia e sulla procedura seguita per la previsione di dette somme, già a partire dal 1° gennaio.

Si richiama l'attenzione sull'esigenza di mettere in atto ogni operazione necessaria al fine di consentire l'acquisizione delle somme oggetto di riassegnazione sui pertinenti capitoli/articoli dello stato di previsione dell'entrata indicati nell'elenco allegato alla presente circolare, ivi incluse le eventuali comunicazioni ai soggetti cui spetta il versamento al bilancio dello Stato delle entrate di competenza.

1 – Le riassegnazioni delle entrate

Le riassegnazioni di entrate sono provvedimenti amministrativi di variazione al bilancio che incrementano la disponibilità di taluni capitoli di spesa a fronte di risorse già affluite in specifici capitoli di entrata. Si tratta di casi in cui spesso le entrate non sono prevedibili con certezza, come quelle derivanti, ad esempio, dai proventi di servizi resi dall'amministrazione a terzi, da sanzioni e da rimborsi.

Le amministrazioni interessate trasmettono al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, per il tramite del competente Ufficio Centrale di Bilancio, le note che si riferiscono alle richieste di riassegnazione corredate da una dichiarazione del responsabile del procedimento amministrativo che attesta, anche sulla base delle relative evidenze informatiche, l'avvenuto versamento all'entrata del bilancio dello Stato e la riassegnabilità delle somme effettivamente consuntivate. Conseguentemente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, si incrementa lo stanziamento di taluni capitoli di spesa delle somme versate in entrata così individuate; tali decreti di variazione del bilancio sono prevalentemente emanati con riferimento al D.P.R. n. 469/1999, articolo 2¹.

Dal punto di vista contabile, le entrate riassegnabili e le correlate spese vengono, di norma, iscritte in bilancio in corso d'anno senza la preventiva formulazione di previsioni iniziali sui capitoli interessati (che presentano previsione iniziale pari a zero o che sono indicati per memoria).

2 – Disposizioni normative per le quali le entrate sono state ritenute sufficientemente prevedibili per effettuare una stabilizzazione.

Le somme in entrata e in spesa che si è proposto di stabilizzare con la legge di bilancio 2016-2018, corrispondono a proventi incassati per un ammontare annuo prevalentemente costante nel tempo; ciò ha consentito la formulazione di una prudente previsione iniziale che include:

¹ Nei casi in cui è citato il comma 1, si tratta di una riassegnazione di entrate versate in corso di esercizio, mentre il comma 2 si riferisce alle entrate versate successivamente al 31 ottobre dell'esercizio precedente.

- entrate derivanti da varie disposizioni legislative in cui è indicato nella legge un importo che deve confluire in bilancio per essere destinato a specifiche spese²;
- entrate per le quali la normativa di riferimento indica un importo massimo dei versamenti all'entrata da riassegnare, sempre registrato a consuntivo³;
- entrate che nel corso degli ultimi tre anni hanno mostrato oscillazioni contenute intorno ad un trend di incassi sostanzialmente costante. Si tratta tipicamente di entrate relative ai diritti e contributi dovuti dai richiedenti servizi all'amministrazione, introiti derivanti dalla vendita di biglietti museali e dal rilascio di licenze e altri casi particolari.

Non sono state considerate come stabilizzabili, in questa prima fase, le somme relative a norme specifiche presenti nell'elenco 1 di cui all'articolo 2, comma 615, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008). Tale disposizione ha previsto che, a decorrere dall'anno 2008, non si desse più luogo alle riassegnazioni di stanziamenti aggiuntivi correlati alle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato per le specifiche norme incluse in elenco (salvo che non si trattasse di riassegnazioni destinate a "*Redditi da lavoro dipendente*"); con i successivi commi 616 e 617 del medesimo articolo 2 è stato stabilito che solo una quota pari al 50 per cento di dette entrate fosse assegnata a specifici fondi istituiti negli stati di previsione dei Ministeri da ripartire nel corso dell'anno – solo una volta acquisite all'erario le corrispondenti entrate - tra le diverse finalità indicate nel citato elenco.

Il dettaglio della normativa che è stata interessata dal processo di stabilizzazione, nonché i capitoli e articoli di entrata corrispondenti e i capitoli e piani di gestione di spesa di destinazione, sono riportati nell'elenco allegato.

3 – Modalità per garantire il monitoraggio delle entrate oggetto di stabilizzazione.

Al fine di assicurare un corretto ed efficace processo di monitoraggio dei versamenti effettivamente affluiti in entrata per le somme oggetto di stabilizzazione, deve essere garantita l'affluenza delle predette somme in appositi capitoli/articoli di entrata e la loro corrispondenza con capitoli/piani gestionali di spesa. E' necessario, quindi, che le entrate riassegnabili siano versate sul corretto capitolo/articolo di entrata indicato nel già richiamato elenco allegato.

Sulla base di quanto sopra esposto, si richiama l'attenzione sull'avvenuta istituzione, a partire dall'esercizio finanziario 2016, dei seguenti nuovi capitoli/articoli di entrata:

² Legge 428/1990 articolo 6, comma 1 e 2; Decreto legislativo 16/2010 articolo 18.

³ Legge 311/2004 articolo 1, comma 238.

- per il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento alle entrate di cui alla legge n.428/1990, articolo 6, comma 2, il capitolo 3498, di capo 10, così denominato "Contributi comunitari di cui alla direttiva del Consiglio 82/76/CEE per iniziative volte alla stabilizzazione dei medici specialistici finanziate mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183";
- per il Ministero della salute, con riferimento alle entrate di cui al Decreto legislativo n.16/2010, articolo 18, comma 1, il capitolo 3504, di capo 10, così denominato "Contributi comunitari di cui alle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE, in materia di donazioni e trapianti di tessuti e cellule umani, destinati, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute per il finanziamento degli esami di laboratorio di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16";
- per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con riferimento alle entrate di cui alla legge n.166/2002, articolo 7, comma 9, il capitolo 2454, di capo 15, "Entrate di pertinenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti", articolo 27, così denominato "Proventi delle attività effettuate dal servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, della legge 1 agosto 2002, n. 166".

In alcuni casi, come ad esempio per il Ministero della difesa e il Ministero dello sviluppo economico, sono state individuate norme che danno luogo a riassegnazioni i cui versamenti sono eseguiti su capitoli di entrata promiscui. Al fine di creare le condizioni per procedere alla previsione già da inizio anno e al monitoraggio dei relativi proventi, sono stati istituiti, dall'anno 2016, specifici capitoli/articoli di entrata dedicati.

In particolare, per il Ministero della difesa, affluivano al capitolo 3458, denominato "Anticipazioni e saldi, dovuti da amministrazioni e da privati, per spese da sostenersi dal Ministero della difesa e da portarsi in aumento agli stanziamenti del relativo stato di previsione della spesa", entrate di diversa natura e rispondenti a varie disposizioni legislative. Pertanto, sono stati istituiti nuovi distinti capitoli di bilancio, per i seguenti casi:

- con riferimento al Decreto legge n. 77/1989, articolo 5, comma 4, relativo alle entrate provenienti dalle tariffe dovute per i servizi di terminale nel complesso degli aeroporti versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte di ENAV S.p.A., il nuovo capitolo sul quale eseguire i versamenti è il capitolo 2466, di capo 16, denominato "Entrate di pertinenza del Ministero della difesa", articolo 1 "Versamento da parte di Enav s.p.a. della quota dei ricavi tariffari riconosciuti secondo le modalità disciplinate dal contratto di programma tra lo Stato e l'Enav s.p.a. di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, da destinare alla copertura dei costi del servizio di assistenza al volo di terminale prestato dall'aeronautica militare a favore dei voli civili, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legge 4 marzo 1989, n.77, e successive modificazioni";

- con riferimento al **Decreto legislativo 66/2010, articolo 616, comma 2**, relativo alle somme versate in tesoreria da parte di altri Stati e/o organizzazioni internazionali dovute a titolo di corrispettivo alle prestazioni e servizi resi dalle forze armate italiane e destinate al Fondo per le esigenze di mantenimento della difesa, il nuovo capitolo di entrata, di capo 16, sul quale eseguire i versamenti è il **2466** denominato *“Entrate di pertinenza del Ministero della difesa”*, **articolo 2**, denominato *“Versamenti effettuati a qualunque titolo da Stati o organizzazioni internazionali quale corrispettivo direttamente collegato alle prestazioni rese dalle forze armate italiane nell'ambito delle missioni internazionali, ai sensi dell'articolo 616, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66”*;
- con riferimento al **Decreto del Presidente della Repubblica 302/2004, articolo 5, comma 3**, relativo alle somme versate dalle Ferrovie dello Stato a fronte di servizi svolti sugli impianti ferroviari dal personale militare del genio ferrovieri, il nuovo capitolo di entrata, di capo 16, sul quale eseguire i versamenti è il **2466**, denominato *“Entrate di pertinenza del Ministero della difesa”*, **articolo 3**, denominato *“Versamenti da parte di società ferroviarie per i servizi resi dal personale militare, nello svolgimento di attività ferroviarie e di funzioni di coordinamento e formazione su reti ed impianti per conto delle predette società, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.P.R. 5 novembre 2004, n. 302”*;
- con riferimento al **Decreto legge 78/2010, articolo 8, comma 11**, relativo ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per le prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, il nuovo capitolo di entrata, di capo 16, sul quale eseguire i versamenti è il **2467** denominato *“Rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, da riassegnare al fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, ai sensi dall'articolo 8, comma 11, della legge 31 maggio 2010, n. 78”*.

Per il Ministero dello sviluppo economico:

- con riferimento al **Decreto legislativo 624/1996, articolo 102, comma 1**, relativo alle somme dovute dai richiedenti istruttorie preordinate al rilascio delle autorizzazioni, verifiche e collaudi del Ministero, le somme precedentemente versate sul capitolo di entrata generico 3602, denominato *“Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico”*, dovranno essere versate sul capitolo di entrata, di capo 18, **3592**, denominato *“Entrate di pertinenza del Ministero dello sviluppo economico”*, **articolo 27**, denominato *“Versamento delle tariffe a carico dei richiedenti per gli oneri derivanti dalla partecipazione alla commissione consultiva sulle attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi, nonché dalle istruttorie preordinate al rilascio delle autorizzazioni, dalle verifiche, dai collaudi e dal riconoscimento di equivalenza in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee, ai sensi dell'articolo 102,*

comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.624, da riassegnare con le modalità di cui al medesimo comma".

* * *

La previsione in bilancio dal 1° gennaio di dette entrate sarà oggetto di un puntuale monitoraggio al fine di verificare l'ammontare effettivo dei versamenti al termine di ciascun esercizio finanziario per permettere, con il provvedimento di assestamento di bilancio o con il disegno di legge di bilancio per l'anno successivo, l'allineamento della previsione di spesa alle somme effettivamente incassate.


Infine, si sottolinea che la normativa sottostante alla riassegnazione resta comunque in vigore e, pertanto, non è preclusa, in corso d'anno, la possibilità per l'amministrazione, qualora ne ricorrano le condizioni, di richiedere apposite variazioni di bilancio volte alla riassegnazione alla spesa delle somme incassate in misura eccedente rispetto alla previsione iniziale di entrata, senza aspettare l'approvazione del provvedimento di assestamento.

Nel caso, invece, in cui le somme previste in bilancio fossero di ammontare superiore rispetto a quanto effettivamente versato in entrata, sarà corrispondentemente operato il conguaglio negativo a valere sulla previsione di spesa in sede di disegno di legge di bilancio per l'anno successivo ovvero, ove possibile, operati accantonamenti sulle disponibilità di competenza dei capitoli interessati.

Alla luce di tutto ciò, si invitano tutte le amministrazioni a dare la massima diffusione alla presente circolare, al fine di far eseguire i versamenti in oggetto sugli specifici capitoli e articoli indicati. In caso contrario, non si potrà procedere al monitoraggio necessario per effettuare l'eventuale conguaglio o le riassegnazioni dovute e, per i casi dei Ministeri della difesa e dello sviluppo economico, non si potrà procedere alla stabilizzazione in bilancio delle relative somme.

In prospettiva, ai fini della stabilizzazione di ulteriori entrate riassegnabili che presentano i caratteri evidenziati, si invitano, altresì, le amministrazioni a segnalare a questo Dipartimento, per il tramite degli Uffici Centrali di Bilancio, l'opportunità di istituire nuove e specifiche imputazioni di entrata su cui far affluire le predette entrate, in particolare per quelle risorse che affluiscono su capitoli generici, quali quelli riferiti alle entrate eventuali e diverse di ciascuna amministrazione.

Il Ragioniere Generale dello Stato



ELENCO

Amministrazione	Normativa delle entrate riassegnabili stabilizzate	Capitolo di spesa	Piano gestionale	Capitolo di entrata	Articolo	Importo stabilizzato sul capitolo di spesa			
Ministero dell'economia e delle finanze	Decreto Legge 269 del 2003, articolo 5, comma 3	2221	1	3249	-	300.000.000			
				4532	-	1.000.000.000			
	Decreto Legislativo 196 del 2003, articolo 166	1733	1	2373	-	* 2.709.662 (2.900.000)			
	Legge 428 del 1990, articolo 6, comma 2	2700	1	3498	-	89.088.815			
	Decreto Legislativo 39 del 2010, articolo 21, comma 7	2642	1	2	3525	-	2.350.000		
							50.000		
15.000									
Ministero dell'economia e delle finanze Guardia di finanza	Decreto Legislativo 79 del 1991, articolo 3	4230	2	3483	-	10.000			
						4315	1	10.000	
						4264	2	5.000	
						4279	1	5.000	
	Decreto Legge 437 del 1996, articolo 9, comma 2	4230	27	27	2316	-	648.000		
							4264	27	324.000
							4258	1	36.000
							4281	1	192.000
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	Decreto Legge 78 del 2009, articolo 14-bis	7082	2	2592	14	15.000.000			
	Decreto Legislativo 152 del 2006, articolo 33 - come modificato dal Decreto legislativo 4 del 2008 articolo 1, comma 3	2701	26	2592	20	1.000.000			
	Decreto Legislativo 73 del 2005 articolo 9, comma 4	1390	1	2592	21	25.000			
	Decreto Legislativo 152 del 2006, articolo 6, comma 17 - come modificato dal Decreto Legge 83 del 2012, articolo 35, comma 1	1644	5	2606	-	10.000.000			
Ministero dello sviluppo economico	Decreto Legislativo 152 del 2006, articolo 6, comma 17 - sostituito dall'articolo 35, comma 1, del Decreto Legge 83 del 2012.	3531	1	2606	-	** 9.150.000 (9.250.000)			
						2	100.000		
						3	40.000		
						4	10.000		
						5	** 500.000 (500.000)		
	Legge 99 del 2009, articolo 45, commi 1 e 2.	3593	1	2605	-	60.000.000			
Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca	Decreto Legge 90 del 2014, articolo 15 comma 3	1204	1	2411	-	25.000			
						1689	1	8.000	
						1689	38	214.000	
						1692	1	100.000	
						1694	1	850.000	
						7236	1	3.000	
Ministero della giustizia	Legge 247 del 2012, articolo 46, comma 13-bis	1250	10	2413	14	1.500.000			
	Legge 358 del 1970, articolo 1	1250	10	2413	16	200.000			
	Decreto Legge 101 del 2013, articolo 4, comma 15	1451	7	2413	13	800.000			
	Legge 395 del 1990, articolo 41, comma 3	1805	1	2413	3	3.600.000			

Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti	Decreto Legislativo 285 del 1992, articolo 101, comma 1	1417	1	2458	-	800.000			
				2567	-				
	Decreto Legislativo 285 del 1992, articolo 208, comma 1-bis	1370	1	2458	-	600.000			
				2567	-				
	Legge 870 del 1986, articolo 19, comma 1			1284	1	21.000.000			
				1321	1		3566	-	500.000
				1283	1		2454	13	800.000
				1320	1		60.000		
	Legge 870 del 1986, articolo 19, comma 7			7110	1	** 745.247			
				1236	1	(800.000)			
				1286	1	2454	8	50.000	
	Decreto legislativo 285 del 2005, articolo 6 comma 4	1229	1	3479	-	450.000			
	Decreto Presidente della Repubblica 634 del 1994, articolo 10, comma 4	1277	1	2459	-	8.000.000			
	Legge 166 del 2002 articolo 7	2954	2	2454	27	300.000			
	Legge Finanziaria 448 del 2001, articolo 70, comma 5	1281	1	2364	2	75.000			
	Decreto Presidente Repubblica 134 del 2010, articolo 2, comma 2	1294	1	3785	-	** 6.350.000			
	Decreto Presidente Repubblica 134 del 2010, articolo 2, comma 2	1323	1	3785	-	(6.480.000)			
	Legge Finanziaria 311 del 2004, articolo 1, comma 238	1080	1	2454	12	** 3.300.000			
	Decreto Legislativo 264 del 2006, articoli 4	2958	1	2454	21	(5.000.000)			
Decreto Legge 262 del 2006 articolo 2, comma 172 p. 2bis			1290	1	2.300.000				
			7280	1	3395	-	500.000		
Ministero dell'Interno	Legge 559 del 1993, articolo 13			1243	6	10.000			
				1207	1	3518	25	20.000	
	Legge 296 del 2006, articolo 1 comma 1328	1902	1	3544	-	30.000.000			
	Legge 91 del 1992, articolo 9-bis, comma 3			2371	1	9.000.000			
2390				2	2439	23	9.000.000		
Ministero dei beni e delle attività culturali e turismo	Decreto Legge 179 del 2012, articolo 34, comma 34	2067		2	12	200.000			
				1	2584	13	1.000.000		
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali	Decreto Legislativo 61 del 2010, articolo 29 comma 3			2414	1	300.000			
				7911	1	3373	-	700.000	
Ministero della salute	Decreto Legislativo 194 del 2008 articolo 7, comma 1	5010	1	2582	12	400.000			
	Decreto Legislativo 194 del 2008 articolo 7, comma 1 bis	5011	1	2582	18	200.000			
	Decreto Legislativo 194 del 2008 articolo 7 comma 2	5100		10	2582	14	20.000		
				15	2582	80.000			
	Decreto Legislativo 194 del 2008 articolo 7, comma 3	4100	23	2582	20	450.000			
	Legge Finanziaria 296 del 2006 articolo 1, comma 825			3016	24	2582	27	5.000.000	
				3146	1	2582	3.000.000		
Decreto Legislativo 16 del 2010 articolo 18 comma 1	4385	10	3504	-	1.080.000				

Legenda

In Grassetto i capitoli/piani gestionali/articoli di nuova istituzione.

* L'importo iscritto in bilancio sul capitolo di spesa è inferiore a quello previsto in Entrata, indicato tra parentesi, in quanto lo stanziamento è stato ridotto per effetto della norma recata dall'articolo 1, commi da 494 a 510, della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016) riguardanti il rafforzamento dell'acquisizione centralizzata per gli acquisti di beni e servizi.

** L'importo iscritto in bilancio sul capitolo di spesa è inferiore a quello previsto in Entrata, indicato tra parentesi, in quanto lo stanziamento è stato ridotto per effetto della norma recata dall'articolo 1, comma 587, della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016) riguardante la partecipazione dei Ministeri alla manovra di finanza pubblica.